



STATUTO
Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici
CO.NA.CEM. – ONLUS

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1 E' costituita l'Associazione denominata «Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici», con sigla CO.NA.CEM. – Onlus.

2 La sede legale e sociale è a Riese Pio X (TV), in Via Aurelia al n. 32/A. La sede legale e sociale può essere trasferita in qualsiasi località del territorio nazionale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 - Statuto.

1 Il CO.NA.CEM. – Onlus è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi nazionali, regionali e dell'Unione Europea, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2 Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell'Associazione e vincola i soci alla sua osservanza.

3 *Tutta l'organizzazione del CO.NA.CEM. - Onlus è uniformata a principi di democrazia interna.*

4 *Il presente Statuto prevede l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".*

TITOLO SECONDO: FINALITA'

Art. 3 - Scopo sociale.

1 Il CO.NA.CEM. – Onlus è una associazione di volontariato, è una <organizzazione non lucrativa di utilità sociale> (Onlus), è senza fini di lucro, è apartitica e la sua struttura è democratica.

2 Lo scopo dell'Associazione è promuovere la tutela della salute e della integrità degli esseri viventi e dell'ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, statici o variabili generati artificialmente. Questo attraverso l'azione volontaria dei suoi soci.

3 Presupposto dello scopo associativo è la tutela dell'ambiente naturale e della relativa dimensione umana che consenta possibilità di sviluppo sociale, economico e culturale in un ambiente non degradato e nocivo all'uomo.

4 Il CO.NA.CEM. – Onlus si pone inoltre l'obiettivo di coordinamento e punto di riferimento nazionale per persone, Comitati, Associazioni, Istituzioni ai diversi livelli, governativi e non, impegnati per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

Art. 4 - Attività.

1 *L'Associazione svolge l'attività di tutela della salute, della natura e dell'ambiente (con esclusione di attività di raccolta e riciclaggio rifiuti), come previsto al punto 8 della lett. a) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.*

2 *L'Associazione svolge attività di esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche, attività queste "a solidarietà presunta".*

3 L'Associazione promuove tutte le iniziative e le attività decise dagli Organi Statutari atte a realizzare lo scopo sociale, anche in collaborazione con altre Associazioni.

4 L'Associazione favorisce e promuove lo scambio e la divulgazione di materiali scientifici, giuridici e legislativi.

5 *E' fatto divieto, dal presente Statuto, di svolgere attività diverse da quelle non solidaristiche, ad eccezione di quelle direttamente connesse.*

TITOLO TERZO: I SOCI

Art. 5 - Soci.

1 Al CO.NA.CEM. – Onlus possono aderire in qualità di «**soci ordinari**» e «**soci sostenitori**» le singole persone che condividono gli scopi dell'Associazione.

2 Alla Associazione aderiscono altresì in qualità di «**soci fondatori**» le persone fisiche che hanno dato vita al CO.NA.CEM. – Onlus e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

3 L'Associazione può conferire la qualifica di «**socio onorario**» a persone che con la loro opera hanno particolarmente contribuito al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci.

1 I soci ordinari e fondatori corrispondono annualmente una quota di adesione, la cui entità è stabilita dalla Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Nazionale.

2 I soci sostenitori corrispondono contributi una tantum, non hanno diritto di voto e possono divenire soci ordinari versando la quota associativa prevista.

3 I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee. I Soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto, direttamente o per delega, purché non morosi nel pagamento delle quote sociali.

4 I soci hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

5 I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

6 Obbligo di ciascun socio è concorrere allo scopo sociale come qui formulato.

7 I Soci che prestano la loro opera per l'Associazione possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su mandato degli organi statutari e nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale.

8 Coloro che prestano la loro opera per l'Associazione possono beneficiare di copertura assicurativa contro gli infortuni in relazione alle attività svolte.

9 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso volontario degli stessi previa comunicazione scritta al Presidente;
- per aver contravvenuto ai doveri dello statuto.

10 Nell'ultimo caso qui previsto spetta al Consiglio Nazionale proporre all'Assemblea l'espulsione dei soci nel caso in cui il loro comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini ed i principi dell'Associazione, dopo aver ascoltato le loro giustificazioni.

11 *Il presente Statuto prevede il rispetto di quanto previsto al punto h), comma 1), dell'art. 10 del D. L.vo 460/97, e precisamente: "in merito ai soci, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione".*

TITOLO QUARTO: GLI ORGANI

Art. 7 - Organi dell'Associazione.

Sono organi del CO.NA.CEM. - Onlus:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- la Commissione Scientifica.

Art. 8 - Assemblea dei soci.

1 L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci ordinari, fondatori e sostenitori. Il diritto di voto è limitato a quei soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

2 I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

3 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto siano essi presenti o rappresentati per delega. Ciascun socio con diritto di voto non può essere portatore di più di una delega.

6 Nel caso l'ordine del giorno preveda modifiche allo Statuto, la prima convocazione deve avere la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta salva la necessità della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti nel caso di modifiche allo Statuto.

8 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

9 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente, anche in collaborazione, nella redazione, con un segretario dell'Assemblea nominato per l'occasione dallo stesso Presidente.

10 L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- deliberare sul programma di attività proposto dal Consiglio Nazionale;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sull'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
- eleggere i componenti del Consiglio Nazionale;
- deliberare sull'espulsione dei soci nei casi previsti dall'articolo 6;
- deliberare sull'eventuale trasferimento della sede legale e/o sociale dell'Associazione.

Art. 9 - Consiglio Nazionale.

1 Il Consiglio Nazionale è costituito per almeno la metà dei suoi membri dai soci fondatori e per la rimanente parte dai soci ordinari e viene eletto dall'Assemblea. Il numero complessivo dei membri del Consiglio Nazionale è fissato in 40 unità.

2 Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni. Ciascun membro è rieleggibile, ed ha diritto ad un voto nelle decisioni del Consiglio Nazionale.

3 Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro. In seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega. Ciascun membro non può essere portatore di più di una delega.

4 Il Consiglio Nazionale può avvalersi della consulenza di membri esterni di particolare competenza.

5 Al Consiglio Nazionale compete:

- decidere gli orientamenti operativi dell'Associazione e predisporre il piano di attività;
- deliberare su programmi di collaborazione con altre associazioni o enti;
- stipulare convenzioni;
- fare istanza per richieste, contributi; accettare donazioni e lasciti;
- fare quant'altro sia utile per il conseguimento delle finalità sociali nel rispetto delle linee fissate dall'Assemblea;
- stabilire la sede degli incontri statutari;
- nominare l'Esecutivo Nazionale;
- nominare il Presidente;
- nominare il Tesoriere;
- nominare i membri della Commissione Scientifica;
- predisporre i bilanci preventivi e consultivi da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- deliberare sui criteri che il Tesoriere deve applicare per i rimborsi spese ai soci ;
- deliberare su eventuali rapporti di collaborazione professionale, e assunzione di personale, nei limiti fissati dalle legge;
- proporre all'Assemblea l'espulsione dei soci nei casi previsti dall'articolo 6;

- proporre all'Assemblea eventuali nominativi per la qualifica di socio onorario.

6 Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (metà più uno).

7 Il Consiglio Nazionale viene convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente e ogni qualvolta lo richiama almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il Presidente ha l'obbligo di fissare la riunione entro i primi venti giorni successivi dal ricevimento della richiesta scritta.

8 I lavori del Consiglio Nazionale sono coordinati e presieduti dal Presidente o da un suo delegato, che può avvalersi di un segretario, estensore del verbale, da lui nominato di volta in volta.

Art. 10 – Esecutivo Nazionale.

1 L'Esecutivo Nazionale è costituito da 11 membri rappresentati dal Presidente, dal Tesoriere e da 9 membri eletti dal Consiglio Nazionale.

2 L'Esecutivo Nazionale dura in carica cinque anni. Ciascun membro è rieleggibile ed ha diritto ad un voto nelle decisioni dell'Esecutivo Nazionale.

3 E' presieduto e convocato dal Presidente. Può deliberare con la presenza di almeno 5 membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice.

4 Si riunisce con adeguata frequenza, ma almeno una volta l'anno.

5 E' l'organo che assicura la continuità e l'efficacia dell'attività associativa a tutti i livelli, dando concreta attuazione alle determinazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 11 - Presidente.

1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2 Il Presidente ha facoltà di delega.

3 Oltre alla rappresentanza legale dell'Associazione, i compiti del Presidente sono:

- convocare, dirigere e coordinare l'Assemblea, il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo Nazionale e la Commissione Scientifica;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 12 - Tesoriere.

1 Il Tesoriere dura in carica cinque anni, è rieleggibile e ha il compito di:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale;
- provvedere alla riscossione delle entrate;
- al pagamento delle spese in conformità ai criteri e decisioni del Consiglio Nazionale;
- aprire e gestire conti correnti bancari e/o postali per conto dell'Associazione e con firma (unica) propria.

Art. 13 – Commissione Scientifica.

1 La Commissione Scientifica svolge attività di supporto tecnico scientifico giuridico legislativo necessario allo svolgimento e alla realizzazione delle attività della Associazione.

2 I membri della Commissione Scientifica sono nominati dal Consiglio Nazionale anche tra le personalità scientifiche non aderenti al CO.NA.CEM. – Onlus.

3 La Commissione Scientifica resta in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il Coordinatore.

4 La Commissione Scientifica è presieduta dal Presidente del CO.NA.CEM. – Onlus che la convoca fissandone l'ordine del giorno di concerto con il Coordinatore della Commissione Scientifica.

5 La Commissione Scientifica elabora il piano annuale della attività scientifica che viene proposto al Consiglio Nazionale perché ne disponga l'inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, per l'approvazione.

6 I membri della Commissione Scientifica non aderenti al CO.NA.CEM – Onlus partecipano di diritto alla Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Art. 14 - Gratuità delle cariche.

1 Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere riconfermate.

2 L'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari prevede l'eventuale utilizzo di operatori socialmente utili.

TITOLO QUINTO: LE RISORSE E NORMA DI RINVIO

Art. 15 - Risorse economiche e finanziarie.

1 Il CO.NA.CEM. - Onlus trae le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi di Enti e Istituzioni pubbliche e/o private;
- contributi di Organismi nazionali ed internazionali;
- erogazioni liberali in denaro, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività marginali quali consulenze, partecipazioni a convegni, etc.;
- ogni altro tipo di entrata.

Art. 16 - Devoluzione dei beni.

1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del CO.NA.CEM. – Onlus i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad *altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3. comma 190, della legge 23/12/ 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

Art. 17 - Bilancio.

1 Ogni anno deve essere presentato a cura del Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2 Il bilancio, consuntivo e preventivo, è approvato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.

3 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio è stato chiuso il 31 dicembre 1998.

4 *E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.*

5 *E' obbligo all'Associazione di impiego degli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.*

Art. 18 - Norma di rinvio.

1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare a quelle relative alle Onlus.
